



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 90

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

164^a seduta: martedì 22 ottobre 2024

Presidenza della vice presidente COSENZA

INDICE**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
D'ELIA (PD-IDP)	6
FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito	3, 5
ZAMBITO (PD-IDP)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01206, presentata dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

FRASSINETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signora Presidente, onorevoli senatori, l'orientamento costituisce oggi, ancora più che in passato, un'azione necessaria a consentire alle nuove generazioni di scoprire e di valorizzare i propri talenti; un passaggio imprescindibile per scelte consapevoli nella costruzione di un solido progetto di vita.

In coerenza con questa visione, il Ministero ha ritenuto fondamentale avviare un piano per l'orientamento che, come è noto, riveste un ruolo strategico nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituendo le figure del *tutor* e del docente orientatore, alle quali ha rivolto un percorso formativo in attuazione delle linee guida sull'orientamento, adottate con il decreto ministeriale n. 328 del 2022, al fine di sostenerle nell'acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie per svolgere tale ruolo.

Tanto premesso, in merito alla questione posta dall'interrogante, rappresento che il percorso formativo ha previsto due fasi: la prima relativa allo svolgimento di un corso di formazione *online* della durata di venti ore quale percorso formativo iniziale di primo livello per tutti i *tutor* e gli orientatori individuati dalle rispettive istituzioni scolastiche; la seconda, relativa a un percorso di aggiornamento di secondo livello per docenti, *tutor* orientatori della scuola secondaria di secondo grado e un percorso di formazione per i docenti impegnati nell'orientamento della scuola secondaria di primo grado.

Il primo percorso si è svolto a partire dal 27 giugno 2023 fino al 21 gennaio 2024 e si è articolato in due edizioni: la prima, per i docenti già individuati dalle scuole in vista del nuovo anno scolastico; la seconda, aperta a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado interessati dalle attività di orientamento. Le due edizioni, alle quali sono i risultati scritti circa 68.000 docenti, sono state frequentate tramite la piat-

taforma « Scuola futura ». Il percorso è composto di sei moduli formativi contenenti complessivamente 27 videolezioni con attività associate e documenti di studio e approfondimento, sitografia e bibliografia presenti per ciascun modulo. La verifica degli apprendimenti da parte dei corsisti è avvenuta nella fase *ex ante* con la compilazione di un questionario d'ingresso per la verifica delle competenze iniziali e un questionario alla fine di un modulo con la compilazione di specifici *test* di valutazione, per ciascuno dei quali era necessario conseguire un punteggio minimo di sette decimi, un questionario di valutazione delle competenze acquisite in uscita.

Complessivamente, le domande connesse alla verifica degli apprendimenti sono state 102. In caso di conseguimento di un punteggio inferiore a sette decimi, il corsista ha potuto ripetere il *test*, ma le domande proposte erano variate ad ogni tentativo, pertanto l'accertamento del conseguimento delle competenze è stato soggetto a un rigoroso sistema di verifica, adottato sulla base degli *standard* più avanzati in relazione allo svolgimento dei percorsi.

In relazione all'aspetto della visualizzazione delle videolezioni, occorre sottolineare che tale fase formativa avviene in modalità e tempi decisi dal singolo corsista, sulla base della personale disponibilità. Inoltre, i progressi effettuati dai corsisti in relazione alle attività svolte sono puntualmente tracciati dal sistema.

Concludo precisando che i riscontri forniti dimostrano un'ampia e attiva partecipazione dei docenti che hanno concluso positivamente i moduli formativi e la verifica di fine corso, permettendo di avviare un percorso virtuoso di personalizzazione della didattica e dell'orientamento in favore di tutti gli studenti coinvolti, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica.

ZAMBITO (PD-IDP). Signora Presidente, la ragione per cui avevo presentato questa interrogazione è principalmente relativa al fatto che molti utenti, tra cui molti insegnanti, avevano sottolineato qualche aspetto sul funzionamento di queste piattaforme che, senza voler offendere nessuno, tantomeno il Governo, non davano certezza di formazione agli insegnanti. Questo è un eufemismo, perché i corsi potevano anche non essere seguiti, bastava avviare il video; inoltre, le domande relative alla verifica dell'apprendimento erano talmente semplici da risultare quasi banali. Pertanto, siccome questa è un'attività seria, ho ritenuto di sottolineare questo aspetto.

Devo dire che ho continuato a monitorare il sito e la scorsa estate ci sono stati altri corsi e alcuni errori clamorosi, plateali, sono stati corretti. Lo dico perché voglio essere sincera e intellettualmente onesta. Qualcosa è stato corretto, tuttavia ritengo utile sottolineare che quando le attività formative sono davvero così importanti, pur rendendomi conto del numero esorbitante dei corsisti, bisognerebbe anche trovare delle soluzioni alternative con qualche lezione in presenza. Vorrei suggerire questo al Governo, perché forse in questo modo risolveremmo tutti i difetti che co-

munque permangono, anche se alcuni dei più clamorosi sono stati corretti la scorsa estate.

Per queste ragioni mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01306, presentata dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

FRASSINETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signora Presidente, onorevoli senatori, si rappresenta che l'amministrazione, nell'ambito della procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2023, n. 107, ha pubblicato lo scorso agosto, in via provvisoria, la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali dichiarati in domanda dai candidati che hanno superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione e che hanno sostenuto la prova finale al medesimo corso.

A seguito di tale pubblicazione è stata aperta, nei successivi cinque giorni, la fase degli eventuali reclami dei candidati avverso i punteggi ottenuti, al fine di consolidare celermente il punteggio dei titoli e adottare la graduatoria definitiva per procedere alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici di nuova nomina in tempo utile al corretto avvio dell'anno scolastico.

Terminata tale fase, con decreto ministeriale n. 2187 del 9 agosto 2024, è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici. Si precisa che per la definizione della graduatoria si è tenuto conto dell'articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge n. 198 del 2022, secondo il quale la partecipazione al corso intensivo di formazione è stata consentita ai candidati con un punteggio pari ad almeno sei decimi. In applicazione di detto disposto, l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 107 del 2023, ha previsto che superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60 centesimi, specificando altresì che il punteggio ottenuto dai candidati alla prova di accesso al corso intensivo di formazione deve essere convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato. L'articolo 11 del medesimo decreto ha inoltre stabilito che, per quanto non previsto dallo stesso decreto, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Quest'ultimo, in particolare all'articolo 8, comma 2, prevede che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi o equivalente; pertanto si è proceduto, in ossequio alle citate disposizioni normative valide per tutti i concorsi della pubblica amministrazione, alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, in conformità al punteggio della prova di cui al citato articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge n. 198 del 2022.

La graduatoria, quindi, è stata redatta ai sensi dell'articolo 9 del più volte richiamato decreto ministeriale n. 107 del 2023, sommando il pun-

teggio su base decimale della prova fino a un massimo di dieci punti e il punteggio su base decimale (e non in trentesimi, come erroneamente riportato dall'onorevole interrogante) dei titoli fino a un massimo di tre punti.

In ultimo, ricordo che il TAR del Lazio, Sezione IV *quater*, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024, si è espresso favorevolmente nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), confermando la bontà della predetta ricostruzione giuridica. Il giudice amministrativo ha infatti revocato, in continuità con quanto deciso dalla precedente udienza del 5 settembre 2024, i provvedimenti presidenziali di sospensione cautelare della graduatoria emessi ad agosto. Sono stati fatti salvi, quindi, gli atti sulla base dei quali il Ministero ha provveduto ad attribuire punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella graduatoria. Il TAR, dando pienamente ragione all'operato del MIM, ha inoltre condiviso l'intento dell'amministrazione di ridurre il ricorso all'istituto delle reggenze, che produce inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle stesse scuole.

Concludo informando che proprio il 18 ottobre, subito dopo la pubblicazione delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'amministrazione, sono state date indicazioni agli uffici scolastici regionali, al fine di provvedere celermente alle nomine in ruolo dei vincitori del concorso in parola, secondo l'ordine di graduatoria formato sulla base dei parametri che l'amministrazione ha indicato nei suoi atti definitivi e che sono, peraltro, quelli auspicati dagli odierni interroganti.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signora Presidente, ringrazio la sottosegretaria Frassinetti e prendo atto della sua risposta.

L'intento dell'interrogante era quello di fare in modo che la percentuale di riconoscimento dei titoli fosse quella prevista, tant'è vero che chiedeva al Ministero di intervenire in autotutela; non era un intento oppositivo al Ministero, ma finalizzato a fare in modo che non si incorresse in discriminazioni e in un riconoscimento falsato dei titoli rispetto alle prove e al corso seguito.

Prendo atto e sono parzialmente soddisfatta della risposta, perché credo che comunque l'inizio dell'anno scolastico è stato segnato da varie difficoltà, non solo sulla vicenda del concorso dei dirigenti, ma anche da altre che riguardano in generale il decreto-legge n. 71 del 2024, su cui noi abbiamo espresso un parere molto preoccupato. Condividiamo il fatto che le reggenze non possono essere il modo in cui si va avanti. Tuttavia l'interrogazione in oggetto era di inizio agosto, quindi è un bene che si sia messa fine a questa situazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ZAMBITO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, BASSO, CAMUSSO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, NICITA, PARRINI, ROJC – *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* –

Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 « riforma del sistema di orientamento », nell'ambito della missione 4, componente 1, del PNRR, ha previsto l'introduzione di un piano formativo rivolto agli insegnanti al fine di sostenerli nell'acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie allo svolgimento dei ruoli di docente « orientatore » e di docente « tutor »;

costoro dovrebbero fornire un apporto significativo, nella progettazione e nel monitoraggio dei percorsi di orientamento da attivare nell'istituto;

secondo quanto riportato sul sito ministeriale, il ministro Valditara, il 22 marzo 2023, ha dichiarato « Nello specifico, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell'istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario. Un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti, degli studenti e delle loro famiglie »;

il percorso formativo, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di docente *tutor* e docente orientatore;

secondo la scheda tecnica per la partecipazione alla formazione « OrientaMenti », a cura di INDIRE, allegata alla circolare n. 2739 del 27 giugno 2023, « Il percorso formativo rivolto ai docenti è progettato per un totale di 20 ore di formazione equivalente, erogate in modalità asincrona tramite MOOC. Il percorso si compone di 6 moduli e ciascun modulo è articolato in diverse lezioni. Il numero di lezioni per modulo è

variabile in relazione ai rispettivi obiettivi formativi, di seguito riepilogati. L'ordine di fruizione dei contenuti è scelto dal corsista ed è condizionato unicamente allo svolgimento del questionario di ingresso »;

secondo quanto si apprende e secondo quanto riportato anche in un articolo sul *blog* « La letteratura e noi », autrice l'insegnante Orsetta Innocenti, del 10 giugno 2024, il processo formativo non si svolgerebbe secondo le modalità esposte, ma sarebbe possibile svolgere l'intero corso senza guardare neanche un video, a scapito della formazione dei docenti e del ruolo che « dovrebbero » svolgere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare che lo svolgimento del percorso formativo dei docenti orientatori e dei docenti *tutor* sia rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli studenti che hanno il diritto di avere figure professionali specializzate « adeguatamente formate », come dichiarato dallo stesso Ministro.

(3-01206)

D'ELIA, MALPEZZI, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LORENZIN, MARTELLA, RANDO, ROSSOMANDO, ROJC, TAJANI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA – *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* –

Premesso che:

in data 1° agosto 2024, con un avviso, il Ministero dell'istruzione e del merito ha reso nota la procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici (decreto ministeriale n. 107 del 2023) e la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 138 del 2017;

la valutazione dei titoli, prevista in occasione della procedura ordinaria dello stesso anno, era chiaramente indicata dal comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto: « Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti »;

si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d'esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con l'aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un massimo del 15 per cento, vale a dire 30 punti su 200 (il primo candidato in graduatoria, infatti, ha riportato un punteggio di 224);

in seguito alla pubblicazione dell'avviso riferito alla procedura prevista dal decreto ministeriale n. 107 del 2023 è emersa l'incoe-

renza nella valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi come stabilito nella tabella A;

in tal senso, il Ministro competente ritiene che sia legittimo applicare senza alcun adattamento la tabella A alla procedura concorsuale riservata del 2023, il cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al 300 per cento. Dal 15 per cento di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, disattendendo chiaramente il principio del merito, al 300 per cento;

ciò, oltre ad apparire illogico ed irragionevole, è in palese contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni generali inerenti ai concorsi pubblici contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 trentesimi;

si precisa che tali disposizioni hanno trovato numerosi riscontri, anche recenti, in diversi pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato;

oggi l'amministrazione ribadisce che si sta « dando attuazione a quanto prescritto in una disposizione fortemente voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017 e troppo a lungo ignorati »;

tuttavia, si segnala che nella norma da cui tutto origina (articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, della legge n. 14 del 2023) non si fa alcun accenno alla tabella di valutazione dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, ma si prevede semplicemente una valutazione in decimi delle prove concorsuali;

si ritiene che questa problematica andasse affrontata con norma secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della tabella A stabilendo un limite del 15 per cento dell'incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove d'esame, così com'era previsto nella tabella del 2017;

risulta, inoltre, che l'amministrazione abbia chiesto parere anche all'Avvocatura di Stato che ha indicato come necessaria la riparametrazione del punteggio dei titoli;

in tal caso, sembrerebbe inopportuno se l'amministrazione non tenesse in debita considerazione il parere dell'autorevole organo che dovrebbe poi difendere l'azione dell'amministrazione in un eventuale contenzioso;

a parere degli interroganti tale scelta favorisce in modo eccessivo chi ha superato solo sufficientemente l'unica prova concorsuale ma che possiede un cospicuo punteggio nei titoli pervenendo ad un'illogica, immotivata oltre che ingiusta disparità di trattamento,

si chiede di sapere se il Ministro indirizzo non intenda intervenire in autotutela, adottando iniziative di competenza al fine di rivedere la valutazione dei titoli del concorso riservato di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, procedendo alla riparametrazione in maniera proporzionale al concorso ordinario dirigenti scolastici 2017, dando seguito a quanto previsto nell'ordinamento in materia di concorsi pubblici secondo cui la valutazione dei titoli non può determinare un punteggio superiore a un terzo della valutazione complessiva.

(3-01306)

